



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.12.2021

Info/177/GIURISPRUDENZA/APPALTI: La pronuncia della Corte Costituzionali sulle concessioni senza gara

| |
|---|
| <p>APPALTI/GIURISPRUDENZA: LA CORTE COSTITUZIONALE SULE CONCESSIONI SENZA GARA DICHIARA ILLEGITTIMO L'OBBLIGO DI ESTERNALIZZAZIONE</p> |
|---|

Si informa su una interessante sentenza in materia di affidamenti che ripristina la tutela della libertà di impresa.

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 218 depositata il 23 novembre 2021, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici** (e relativo articolo della legge delega) perché, secondo la Corte, **la previsione dell'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l'attività oggetto della concessione** – mediante appalto a terzi dell'80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società *in house* o comunque controllate o collegate – costituisce “*una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine*” di garantire l'apertura al mercato e alla concorrenza.

La pronuncia ribadisce che il legislatore può intervenire a limitare la libertà d'impresa in funzione della tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio, attraverso gli obblighi di esternalizzazione, al *vulnus* derivante da passati affidamenti diretti, avvenuti al di fuori delle regole del mercato.

Tuttavia, **la libertà d'impresa non può subire**, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, **interventi che ne determinino un radicale svuotamento**, come avverrebbe sacrificando completamente la facoltà dell'imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività imprenditoriale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore, stabilendo un obbligo particolarmente incisivo e ampio, ha omesso di considerare non solo l'interesse dei concessionari ma anche quelli dei concedenti, degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell'impresa. Interessi, tutti, che per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente ignorati.

Per gli approfondimenti si rimanda il testo della sentenza allegata e il relativo articolo pubblicato sul Sole 24 Ore.